



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Annamaria Manzo

Lustratio e divieto del *suffectus*:
due aspetti sacerdotali del censore?

Numero XII Anno 2019
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, G. Durante, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi, in ruolo o in quiescenza, cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

‘LUSTRATIO’ E DIVIETO DEL ‘SUFFECTUS’: DUE ASPETTI SACERDOTALI DEL CENSORE?

SOMMARIO: 1. *Potere politico e autorità religiosa* – 2. *La ‘lustratio’* – 3. *Il censore e la morte* – 4. *‘Nefas sufficit’* – 5. *Conclusioni*

1. *Potere politico e autorità religiosa*

Sin da epoca risalente, i Romani distinsero il potere politico dall’autorità religiosa: già con la caduta della monarchia si determinò una prima frattura tra i due ambiti. Nonostante questo, la religione continuò ad essere a Roma, come in tutte le società antiche, parte integrante della funzione di Stato¹.

Per l’età monarchica non ci sono ostacoli a ritenere che i re avessero anche competenze religiose: ancora Cicerone definisce Romolo *optimus augur*².

¹ Basti pensare che la pretura non fu del tutto padrona della giurisdizione laica se ancora i pontefici, almeno fino a Gneo Flavio, detenevano il monopolio della giurisprudenza. Sul punto cfr. F.M. D’IPPOLITO, *Giuristi e sapienti in Roma arcaica*, Roma-Bari, 1986, 5 ss.; F. CANCELLI, *La giurisprudenza unica di pontefici e Gneo Flavio*, Roma, 1996, 15 ss.; L. FRANCHINI, *La nozione di «laicità» nella giurisprudenza romana*, in *RDR*, 10, 2010, 1 ss. e letteratura *ivi*.

² *Cic. div. 1.2: Principio huius urbis parens Romulus non solum auspicato urbem condidisse, sed ipse etiam optimus augur fuisse traditur*. Probabilmente, era vero pure il contrario: Plutarco (*Num.* 9.1) afferma che il primo pontefice massimo fu Numa; per Livio (1.20.5) il primo a ricoprire tale carica fu Numa Marcio, genero di Numa Pompilio e padre di Anco Marcio. In ogni caso, per tutta l’epoca regia i sacerdoti, e i pontefici in particolare, poiché svolgevano una

Per quanto riguarda le magistrature, esse nascono come organi politici dello Stato, ma hanno anche competenze religiose. I magistrati, specie i maggiori, compiono sacrifici, dedicano santuari agli dei, prendono iniziative nelle questioni sacre e, soprattutto, possono trarre gli *auspicia*, *oblative* e *impetrativa*, benché per assolvere a tale importante compito spesso si avvalgano di ‘tecnici’, ossia di sacerdoti³.

La pervasività della religione appare particolarmente evidente nella censura, carica da sempre molto discussa, al punto che, pur non essendo mai stata messa in dubbio la sua preminenza all’interno della ‘costituzione’ repubblicana⁴, discordi sono le posizioni in merito al fondamento di tale

funzione di controllo del culto pubblico e privato, sovrintendevano alla regolamentazione della stessa *civitas* e ricoprivano, quindi, un ruolo politico (cfr. Cic. *dom.* 1.1), mentre gli elementi spirituali finivano col rimanere «confinati nello sfondo»: così F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it., Firenze, 1968, 20.

³ Secondo J. SCHEID, *Il sacerdote*, in *L’uomo romano*, a cura di A. Giardina, Roma-Bari, 1989, 48 ss., la qualità in più che i sacerdoti avevano rispetto ai magistrati consisteva nel fatto che essi erano custodi del diritto sacro, inteso come sapere centrale nella cultura romana, non solo perché direttamente legato alla nascita del diritto romano, ma anche perché esso racchiudeva «una rappresentazione globale della realtà». Per lo studioso anche il senato, nel suo insieme, aveva prerogative sacerdotali in quanto «consigliava, controllava e aiutava i magistrati nell’elaborazione delle decisioni e dei compiti religiosi» ed addirittura nei patrizi vede una «figura collettiva di sacerdozio», in virtù del fatto che essi, in assenza di un magistrato competente, potevano trarre gli *auspicia*.

⁴ Per M. HUMM, *Il ‘regimen morum’ e le identità dei cittadini*, in ‘Homo’, ‘caput’, ‘persona’. *La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana. Dall’epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, Pavia, 2010, 283 ss., la censura fu probabilmente la magistratura «più emblematica del regime repubblicano, almeno per il periodo che va dal IV alla fine del II secolo a.C.» a causa del ruolo svolto «nella definizione periodica dell’ordine civico in seno alla città».

preminenza⁵. Partendo dal presupposto che nei testi antichi l'*imperium* non è attribuito ai censori, larga parte della dottrina ha ritenuto che essi, diversamente dagli altri magistrati maggiori, ne fossero privi⁶. Voce fuori dal coro è quella di Filippo Cancelli secondo cui i censori, pur non avendo il comando dell'esercito nelle campagne belliche, erano titolari di un *imperium domi* pari a quello dei massimi magistrati⁷.

⁵ Sulla censura in generale v. Th. MOMMSEN, *Le droit public romaine*³, IV, trad. fr., Paris, 1894, 1 ss.; P. WILLEMS, *Le Sénat de la République Romaine*, I, Louvain-Paris, 1878, 153 ss.; J. SUOLAHTI, *The Roman Censors. A Study on Social Structure*, Helsinki, 1963; F. CANCELLI, *Studi sui 'censores' e sull'arbitratus della 'lex contractus'*, Milano, 1960; G. PIÉRI, *L'histoire du cens jusqu'à la fin de la République romaine*, Paris, 1968. Per un inquadramento della censura nell'ambito delle magistrature repubblicane, cfr. M. HUMM, *I fondamenti della repubblica romana: istituzioni, diritto, religione*, in *Storia di Roma e del Mediterraneo. V. La 'res publica' e il Mediterraneo*, a cura di G. Traina, Roma, 2008, 467 ss., part. 489 ss. Sul *regimen morum* dei censori, v. A.E. ASTIN, 'Regimen morum', in *JRS*, 78, 1988, 14 ss.; M. HUMM, *Il 'regimen morum'*, cit., 283 ss.; N. EL BEHEIRI, *Das 'regimen morum' der Zensoren. Die Konstruktion des römischen Gemeinwesens*, Berlin, 2012, 31 ss.; ID., *Das "regimen morum" zwischen Institution und Geschichte*, in *Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris Romani colendam. Studia in honorem G. Hamza*, a cura di A. Földi, I. Sándor e I. Siklási, Budapest, 2015, 149 ss.; G. CLEMENTE, *I censori e il senato. I 'mores' e la legge*, in *Athenaeum*, 104, 2016, 446 ss.

⁶ Qualche velata perplessità sollevano V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 1947 (rist. 1981), 410 nt. g. e F. CÀSSOLA, L. LABRUNA, in *Lineamenti di storia del diritto romano*², diretto da M. Talamanca, Milano, 1989, 167 ss., secondo cui tale magistratura era «apparentemente sformata in epoca storica di *imperium*». Occorre, inoltre, considerare che nella gerarchia magistratuale i censori erano posti sopra gli edili curuli, e pertanto in teoria poteva accadere che tale carica venisse ricoperta da uomini che non avessero raggiunto l'apice del *cursus honorum*, ciò però nei fatti si verificò molto raramente: cfr. J. SUOLAHTI, *The Roman Censors*, cit., 22 ss.

⁷ F. CANCELLI, *Studi sui 'censores'*, cit., 1 ss. A suffragio della sua tesi, lo studioso adduce non pochi testi che ritiene alludano, in maniera diretta o indiretta, all'*imperium* di tali magistrati, tra cui, in particolare, Varro *l. l.* 6.86,

In ogni caso, i censori godevano a Roma di grande considerazione, confermata da una serie di ‘onori’ loro tributati⁸ e dagli importanti compiti ad essi, nel corso del tempo, affidati⁹. Ma dove traeva origine l’alto prestigio censorio? Utili indicazioni in tal senso ritengo derivino dalla *lustratio*¹⁰, rito di

5.88; Liv. 26.10.9, 34.44.2, 39.14.9. Per un’efficace sintesi dell’esegesi del Cancelli dei citati frammenti, v. S. RAZZANO, *Le attribuzioni dei «censores»*, in *Labeo*, 4, 1958, 201 ss.

⁸ Come, per esempio, la *sella curulis* e il diritto ad essere seppelliti nel manto di porpora. Essi, inoltre, non erano soggetti al *ius intercessionis* degli altri magistrati né potevano essere chiamati in giudizio: sul punto v. G. CLEMENTE, *I censori*, cit., 452.

⁹ Ai censori, com’è noto, spettava iscrivere i cittadini nelle classi e nelle centurie in base alle quali si reclutava l’esercito e si votava nel comizio. Il loro giudizio, però, non riguardava soltanto la consistenza economica del *civis Romanus*, ma anche un giudizio etico che non «contemplava le mancanze contro le leggi positive e le consuetudini giuridiche, ma le mancanze contro quelle che erano sentite dal censore, nella sua coscienza e a suo arbitrio, come norme della morale e della rettitudine romana, i *boni mores*»: così P. FRACCARO, *Catone il Censore in Tito Livio*, in *Studi Liviani*, Roma, 1934, 209 ss., ora in ‘*Opuscula*’, I, Pavia, 1956, 128 ss. Che il *regimen morum* non facesse parte delle attribuzioni primitive della censura è tesi sostenuta da A.E. ASTIN, ‘*Regimen morum*’, cit., 14 ss. e M. HUMM, *Il ‘regimen morum’*, cit., 284 ss., secondo cui esso nacque con l’incremento del potere di questa magistratura, effetto delle riforme istituzionali varate da Roma alla fine del IV sec. a.C. *Contra* G. CLEMENTE, *I censori*, cit., 453, secondo cui probabilmente la *cura morum*, benché scarsamente documentata sino all’introduzione della *lectio senatus*, era una competenza censoria originaria. Per l’A., i censori finirono con l’essere i custodi della tradizione e proprio la «resistenza del *mos maiorum* al mutare della società» rappresentò, nel contempo, la forza e la debolezza dell’azione censoria.

¹⁰ Stando a Liv. 1.44.1-2, la *lustratio* sarebbe stata istituita da Servio Tullio. Per F. DE COULANGES, *La città antica*, trad. it., Firenze, 1924, 207 nt. 1, tale cerimonia «è antica quanto Roma: lo prova il fatto che continuò a farsi d’anno in anno la *lustratio* del Palatino, cioè della primitiva città di Romolo» (cfr. Varro *l. l.* 6.34), mentre Servio Tullio «forse per primo applicò quel rito alla città

estrema rilevanza per la comunità cittadina, officiato in epoca monarchica dal *rex*, poi dal console e, a partire dalla sua istituzione, dal censore, che si svolgeva a conclusione del censimento¹¹.

2. La ‘lustratio’

La cerimonia era complessa: il censore, dopo aver tratto gli *auspicia*, ordinava al banditore di convocare il popolo adoperando una specifica formula¹². Il giorno stabilito, i

ingrandita». Probabilmente solo in epoca etrusca la cerimonia fu unita al censimento: sul punto cfr. M. LEMOSSE, *Mort et ‘Lustratio’, à propos de Dio Cass.*, 54, 28, 4, in *TRG*, 36, 1968, 519 ss., ora in *Études Romanistiques*, Clermont-Ferrand, 1990, 81 ss.; C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell’antica Roma*², trad. it., Roma, 1980, 68 s. Per G. WESENBERG, *Zur Frage der Kontinuität zwischen königlicher Gewalt und Beamten Gewalt in Rom*, in *ZSS*, 70, 1953, 69 ss., è possibile ipotizzare, soprattutto sulla base di Liv. 4.32.7 dove è presente l’espressione ‘*regnum censurae*’, una continuità dei poteri regi nella censura.

¹¹ Secondo Livio (4.8.2), la censura fu istituita nel 443 a.C. ed ebbe origini modeste; altre fonti la retrodatano di circa quindici anni (in particolare Cic. *ad fam.* 9.21.2, ma v. pure Dion. 9.63.2). Ampia e dettagliata disamina del problema in J. SUOLAHITI, *The Roman Censors*, cit., 21 ss. È comunque presumibile che essa assunse una definitiva identità con il generale riordino dell’assetto costituzionale conseguente all’approvazione, nel 367 a.C., delle *leges Liciniae Sextiae*: in tal senso, tra gli altri, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, Napoli, 1972, 326 s.; F. CÀSSOLA, L. LABRUNA, in *Lineamenti*, cit., 168.

¹² Varro *l. l.* 6.86-87. La formula trasmessa da Varrone (6.86) era la seguente: ‘*Quod bonum fortunatum felix salutareque sierit populo Romano Quiritibus reique publicae populi Romani Quiritium mibique collegaeque meo, fidei magistratuique nostro: omnes Quirites pedites armatos privatosque, curatores omnium tribuum, si quis pro se sive pro altero rationem dari volet vocat inlicium huc ad me*’. Su tale formula diffusamente G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei ‘comitia*’, Torino, 2012, 17 ss.; 70 ss.

cittadini si radunavano fuori dal *pomerium* e il magistrato, nel silenzio generale, faceva tre volte il giro dell’assemblea, spingendo davanti a sé i *suovetaurilia* (un toro, un montone ed un maiale) che sarebbero stati sacrificati dal censore, dopo la recitazione di una preghiera¹³. La funzione purificatoria emerge dalla stessa denominazione del rito: *lustrare*, infatti, significa girare intorno, fare processione, ma la sua origine non derivata è da *luo*, ossia lavare, e quindi con la *lustratio* la comunità veniva ‘pulita’ da ogni colpa¹⁴:

Varro *l. l.* 6.11: *Lustrum nominatum tempus quinquennale a luendo, id est solvendo, quod quinto quoque anno vectigalia et ultro tributa per censores persolvebantur.*

Varro *l. l.* 6.22: *Armilustrium ab eo quod in Armilustrio armati sacra faciunt, nisi locus potius dictus ab his; sed quod de his prius, id ab ludendo aut lustrò, id est quod circumibant ludentes ancilibus armati.*

Il valore purificatorio della *lustratio* è testimoniato anche da Catone,

Cat. *agr.* 141: *Agrum lustrare sic oportet. Impera suovetaurilia circumagi: ‘Cum divis volentibus quodque bene eveniat, mando tibi, Mani,*

¹³ Cfr., in particolare, Liv. 1.44.1-2; Dion. 4.22.1-2; Val. Max. 4.1.10.

¹⁴ Fest.-Paul. voce ‘Lues’ (Lindsay, p. 120): *Lues est diluens usque ad nihil, tractum a Graeco λύειν. Hinc dictum lutum terra humore soluta, et lustratio, qua quid solvitur ac liberator. Hinc et λύτρον ἀπό τῆς λύσεως, id est solution auri.* Sul punto v. R.M. OGILVIE, ‘Lustrum condere’, in *JRS*, 51, 1961, 31 ss. Per O. LEUZE, *Zur Geschichte der römischen Censur*, Halle, 1912, 65 ss., originariamente la *lustratio* era esclusivamente il rito religioso e solo più tardi il termine fu adoperato per indicare l’intera cerimonia del censimento, *contra* G. PIÉRI, *L’histoire*, cit., 82 ss., secondo cui «le lustrum rend le cens parfait».

uti illace suovetaurilia, fundum, agrum terramque meam quota ex parte sive circumagi sive circumferenda censeas, uti cures lustrare’.

Lo scrittore latino interrompe la trattazione per descrivere come va lustrato l’ager. I *suovetaurilia* della *lustratio* privata e quelli della *civitas* hanno differente ampiezza, ma uguale contenuto ed effetto: sia i campi che la città venivano assicurati attraverso il rito purificatorio e affidati alla protezione della divinità.

Tutti i cittadini dovevano essere presenti alla cerimonia ed era questa la ragione per cui essa era preceduta dal censimento¹⁵: ogni *civis* era inserito in una centuria e in quella, dopo essere stato ‘purificato’, sarebbe rimasto fino al successivo censimento e la conseguente *lustratio*. Quest’ultima, pertanto, conferiva alla *res publica*, nella sua componente umana, una definitività che doveva durare cinque anni.

L’importanza del rito è ulteriormente avvalorata dal fatto che, per l’occasione, ai censori veniva attribuito il *ius agendi cum populo*:

Varro *l. l.* 6.93: *Sed ad comitiatum vocatur populus ideo, quod alia de causa hic magistratus non potest exercitum urbanum convocare; censor, consul, dictator, interrex potest, quod censor exercitum centuriato constituit quinquennalem, cum lustrare et in urbem ad vexillum ducere debet; dictator et consul in singulos annos, quod hic exercitui imperare potest quo eat, id quod propter centuriata comitia imperare solent.*

¹⁵ Cfr. Dion. 4.15.6; *Tabula Heracleensis* (CIL, II².593=FIRA², I, 13). Per C. NICOLET, *Il mestiere*, cit., 78, la convocazione aveva carattere universale e imperativo. Prima dello svolgimento della cerimonia, ogni cittadino doveva dichiarare al censore il proprio nome (*praenomen, nomen, cognomen*), l’elenco delle persone e delle cose che cadevano sotto la sua *potestas*: cfr. Cic. *leg.* 3.3, *pro Flacc.* 32; Liv. 1.43; Plut. *Cato maior* 16. Su questi temi v. F. DE COULANGES, *La città*, cit., 206 ss.

L'erudito latino elenca i magistrati che hanno la facoltà di convocare l'*exercitus urbanus* e precisa che, mentre *dictator* e *consul* possono farlo ogni anno, il censore può convocarlo solo per la *lustratio*¹⁶.

3. Il censore e la morte

Stando ad una testimonianza di Dione Cassio, in occasione della *lustratio*, al censore era interdetta la vista del cadavere. Lo storico greco ne parla a proposito dell'orazione funebre tenuta da Augusto per il genero Agrippa:

Dio Cass. 54.28.4: ὅπερ ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα διὰ τι ἐποίησεν, εἴρηται δὲ ὅμως τοῖς μὲν ὅτι ἀρχιέρεως ἦν, τοῖς δὲ ὅτι τὰ τῶν τιμητῶν ἔπραττεν, οὐκ ὀρθῶς φρονοῦσιν· οὔτε γὰρ τῷ ἀρχιέρεω ἀπείρηται νεκρὸν ὄραν οὔτε τῷ τιμητῇ, πλὴν ἂν τὸ τέλος ταῖς ἀπογραφαῖς μέλλῃ ἐπάξειν· ἂν γὰρ τινα πρὸ τοῦ καθαροῦ ἴδη, ἀνάδαστα τὰ πραχθέντα αὐτῷ πάντα γίνετα¹⁷.

¹⁶ In passato è stato sostenuto che l'*hic magistratus* fosse da riferirsi al censore (in tal senso e in maniera decisa, Th. MOMMSEN, *Le droit public*, cit., 28), ma tale tesi non è condivisibile perché, se così fosse, non si comprenderebbe la menzione di tale magistrato tra quelli che possono convocare l'*exercitus urbanus*. Più probabile è, invece, credere che con quelle parole Varrone intendesse alludere al pretore, menzionato in precedenza nel testo: così F. CANCELLI, *Studi*, cit., 38 ss.; S. RAZZANO, *Le attribuzioni*, cit., 207 nt. 7.

¹⁷ M. LEMOSSE, *Mort et 'Lustratio'*, cit., 81 ss., ritiene questo testo ingiustamente trascurato dagli studiosi che pure si sono occupati *ex professo* del censo romano (il riferimento è a G. PIÉRI, *L'histoire*, cit.), in quanto, benché si tratti di una testimonianza isolata, «au point que l'on pourrait être tenté de l'écarter. Cependant sa singularité même plaide en faveur de son exactitude».

Dione, che è di civiltà diversa, ma ormai ‘naturalizzato’ romano e che ben conosce la grande vicenda di Roma, ignora perché Augusto faccia stendere un telo tra sé e il cadavere¹⁸, ma aggiunge che, secondo alcuni, tale pratica era da collegarsi al fatto che egli ricopriva la carica di pontefice massimo, secondo altri, invece, perché era censore. Lo storico greco non condivide nessuna delle due spiegazioni: ai pontefici, infatti, non era interdetta la visione del cadavere¹⁹, mentre per i censori il divieto di vedere i morti vigeva soltanto durante lo svolgimento della *lustratio*²⁰. Dione, dunque, non riesce a trovare una risposta soddisfacente al suo interrogativo e non risolve la questione.

Il testo di Dione si commenta bene, almeno sotto certi aspetti, col seguente passo del *De divinatione*:

¹⁸ Cfr. Serv. *ad Aen.* 11.143: *Rapuerè faces ‘rapuerè’ raptim et festinanter tulerunt. Sed apud Romanos moris fuit ut noctis tempore efferrentur ad funalia – unde etiam funus dictum est – qua in religiosa civitate cavebant, ne aut magistratibus occurrerent aut sacerdotibus, quorum oculos nolebant alieno funere violari.* Per il commentatore virgiliano, lo svolgimento notturno dei funerali aveva una spiegazione sacrale-religiosa, ossia evitare che magistrati e sacerdoti fossero ‘violati’ dalla vista dell’*alienum funus*.

¹⁹ Tale divieto vigeva per il *Flamen Dialis*: cfr. Gell. 10.15.24. Sul punto v. J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*², III, Leipzig, 1885, 326 ss.; G. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*², München, 1912, 482, 945; G. DUMÉZIL, *Histoire de la religion romaine archaïque*, Paris, 1966, 159. Sul *Flamen Dialis* v. anche oltre, p. 12, in particolare nt. 25.

²⁰ M. LEMOSSE, *Mort et ‘Lustratio’*, cit., 83, partendo dalla constatazione che la *lustratio* ha luogo dinanzi al comizio centuriato, e quindi davanti al popolo organizzato militarmente, giudica incomprensibile che la morte «pour laquelle le dieu de la guerre ne peut vraisemblablement n’avoir de répulsion, opère sur le cens une profanation destructrice». Per tale motivo ritiene che la ‘regola’ riferita da Dione Cassio sia molto più antica e risalga al tempo della triade *Jupiter – Mars – Quirinus*, quando «entre les deux fonctions souveraine et guerrière la séparation est absolue, à cette époque à laquelle remonte aussi le statut du *flamen Dialis*» (p. 84)

Cic. *div.* 1.102: *Neque solum deorum voces Pythagorei observitaverunt, sed etiam hominum, quae vocant omina. Quae maiores nostri quia valere censebant, idcirco omnibus rebus agendis ‘quod bonum, faustum, felix, fortunatumque esset’ praefabantur, rebusque divinis, quae publice fierent, ut ‘faverent linguis’, imperabatur inque feriis imperandis, ut ‘litibus et iurgiis se abstinerent’. Itemque in lustranda colonia ab eo, qui eam deduceret, et cum imperator exercitum, censor populum lustraret, bonis nominibus, qui hostias ducerent, eligebantur. Quod idem in dilectu consules observant, ut primus miles fiat bono nomine.*

Si tratta di una superstizione pitagorica²¹: prima di fare qualsiasi cosa i Romani recitavano una formula propiziatoria²². Nelle cerimonie religiose pubbliche occorreva fare assoluto silenzio, niente di sgradevole doveva turbare il raccoglimento dei partecipanti ed anche i nomi dovevano essere beneauguranti²³. A titolo esemplificativo, Cicerone menziona proprio la *lustratio*: *censor populum lustraret, bonis nominibus, qui hostias ducerent, eligebantur.*

Non si può, dunque, escludere che Augusto fece stendere un telo tra sé e il cadavere perché quella visione portava male.

Un ulteriore accostamento tra la morte, vista come evento malaugurante, e il censore è in un passo delle *Quaestiones Romanae* di Plutarco:

²¹ Nella civiltà romana il pitagorismo era molto radicato; si diceva addirittura che Numa fosse stato discepolo di Pitagora e se, per ovvie ragioni cronologiche, si tratta di una leggenda, è comunque innegabile che la religione numana, e quindi romana, presenti impronte pitagoriche significative. Sul pitagorismo di Numa Pompilio, v. A. STORCHI MARINO, *Numa e Pitagora. «Sapientia constituendae civitatis»*, Napoli, 1999, *passim*.

²² Esempio di formula propiziatoria anche in Varro *l. l.* 6.86, sopra nt. 12.

²³ Cfr. Dion. 10.59.3.

Plut. *quaest. Rom.* 50: ‘διὰ τί ὁ ἱερεὺς τοῦ Διός, ἀποθανούσης αὐτῷ τῆς γυναικός, ἀπετίθετο τὴν ἀρχήν, ὡς Ἀτήιος ἰστόρηκε; ᾗ ἴσως ἄλλοι οὐκ ἔσονται ἀποβαλόντες ὁ λαβὼν εἴτ’ ἀποβαλὼν γυναικῶν γαμετὴν ἀτυχέστερος; ὁ μὲν γὰρ τοῦ γεγαμηκότος οἶκος τέλειος, ὁ δὲ τοῦ γήμαντος εἴτ’ ἀποβαλόντος οὐκ ἀτελής μόνον ἀλλὰ καὶ πεπηρωμένος. ἢ συνιεῖται μὲν ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρὶ, ὡς καὶ πολλὰ τῶν ἱερῶν οὐκ ἔστι δρᾶσαι μὴ γαμετῆς συμπαρούσης, τὸ δὲ γαμεῖν εὐθὺς ἐτέραν ἀποβαλόντα τὴν προτέραν οὐτ’ ἴσως δυνατὸν οὐτ’ ἄλλως ἐπιεικῆς; ὅθεν οὐδ’ ἀποπέμφασθαι πρότερον ἐξῆν, οὐδὲ νῦν, ὡς ἔοικεν, ἔξεστιν, ἀλλ’ ἐφ’ ἡμῶν ἐπέτρεψεν ἐντευχθεὶς Δομετιανός [...] ἦττον δ’ ἂν τις τοῦτο θαυμάσειε προσιστορήσας, ὅτι καὶ τῶν τιμητῶν θατέρου τελευτήσαντος ἔδει καὶ τὸν ἕτερον πεπαῦσθαι τῆς ἀρχῆς: ἀποθανόντος δὲ τιμητοῦ Λιβίου Δρούσου, Σκαῦρος Αἰμίλιος συνάρχων οὐκ ἐβούλετο τὴν ἀρχὴν ἀπείρασθαι, μέχρι οὗ τῶν δημάρχων τινὲς αὐτὸν ἐκέλευον εἰς τὸ δεσμοτῆριον ἀπάγεσθαι²⁴.

²⁴ Trad.: Perché il *Flamen Dialis*, essendogli morta la moglie, dovrà rinunciare alla carica, come narra Ateio? Forse perché chi ha preso una donna in moglie e poi l’ha perduta è più sfortunato di chi non l’ha mai presa? Ed infatti la casa di chi è sposato è perfetta, mentre quella di chi si è sposato e poi ha perso la moglie non solo non è perfetta, ma è anche colpita dal destino. Oppure perché la moglie collabora con il marito nei sacrifici in quanto non è lecito compiere molti riti se la moglie non è presente, e non è possibile né d’altra parte sembra opportuno sposare subito un’altra donna avendo perduto la precedente. Perciò appunto un tempo non era nemmeno lecito ripudiare la moglie e non è lecito neppure ora. Senonché, richiestone, lo permise ai nostri tempi Domiziano. (...). D’altra parte ciò potrebbe stupire meno se si considera che, quando moriva uno dei censori, anche l’altro doveva decadere dalla carica. Vero è che quando morì il censore Livio Druso, il collega Emilio Scauro non voleva rinunciare alla carica, fino a che alcuni tribuni ordinarono di condurlo in carcere.

Lo scrittore di Cheronea, svolgendo un discorso di tipo eziologico, illustra il tabù del *Flamen Dialis* che non può esercitare tutti i suoi poteri in caso di morte della moglie²⁵: di fronte a questa eventualità dovrà, a differenza degli altri sacerdoti romani che sono tali a vita, dimettersi dalla carica poiché non è più puro, così come accade al censore in caso di morte del collega. Ma perché Plutarco introduce questa analogia²⁶? Quale attinenza ha con la morte della moglie del *Flamen Dialis* la morte di uno dei due censori? Il *trait d'union* è appunto la morte che è sempre qualcosa di terribile, che provoca profondo turbamento. Utile, sul punto, il richiamo a

Liv. 6.27.3-5: *Censoribus quoque eguit annus, maxime propter incertam famam aeris alieni, adgravantibus summam etiam invidiae eius tribunis plebis, cum ab iis elevaretur quibus fide magis quam fortuna debentium laborare creditum videri expediebat. Creati censores C. Sulpicius Camerinus Sp. Postumius Regillensis, coeptaque iam res morte Postumi, quia collegam suffici censori religio erat, interpellata est. Igitur cum Sulpicius*

²⁵ Cfr. Gell. 10.15.22-23: *Uxorem si amisit, flamonio decedit. Matrimonium flaminis nisi morte dirimi ius non est. Il Flamen Dialis*, oltre a non poter vedere o toccare cadaveri, aveva tutta una serie di tabù; ad esempio, non poteva montare a cavallo; non poteva toccare e neanche nominare la capra, la carne cruda, l'edera e la fava; gli era vietato passare sotto pergolati di vite; non poteva dormire tre notti consecutive fuori dal letto coniugale e quest'ultimo doveva poggiare su terra o comunque avere i piedi spalmati di un sottile strato di fango. Inoltre, non gli era permesso portare addosso nodi, nemmeno l'anello, a meno che questo non fosse *cassus*: cfr. Gell. 10.15.1-30. Sul punto v. J. SCHEID, *Il sacerdote*, cit., 72 ss.

²⁶ Plutarco fa esplicito riferimento a Emilio Scauro che, nel 109 a.C., dopo la morte del collega Livio Druso rifiutò di dimettersi dalla carica di censore, ma poi a tanto fu costretto dai tribuni della plebe che lo condussero in carcere: per le fonti sull'episodio v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, New York, 1951-1952 (rist. 1986), 545.

abdicasset se magistratu, censores alii vitio creati non gesserunt magistratum; tertios creati velut dis non accipientibus in eum annum censuram religiosum fuit.

Lo storico patavino, parlando della questione sociale dei debiti, capitolo tra i più intricati della storia di Roma tra il V e il IV sec. a.C., e forse anche oltre, dice che sotto il tribunato militare di Lucio e Publio Valerio, Gaio Sergio, Licinio Menenio, Publio Papirio e Servio Cornelio Maluginense (a. 380 a.C.)²⁷, furono eletti censori Caio Sulpicio Camerino e Spurio Postumio Regillense. Durante lo svolgimento del censimento, morì Postumio e, di conseguenza, essendo considerato nefasto dare un sostituto ad un censore morto, esso venne sospeso e Sulpicio rinunziò alla carica. Altri due censori, creati con vizio di procedura, non ricoprirono quell’ufficio ed eleggere una terza coppia di magistrati fu ritenuto ‘irreligioso’ perché tutto induceva a credere che gli dei *non accipiendibus in eum annum censuram*²⁸.

4. ‘Nefas sufficere’

Del testo, quel che più rileva, è l’impossibilità del *suffectus*: non si poteva creare il sostituto del censore morto. Le fonti ricordano pochi casi di censori che non vollero dimettersi: famosissimo quello di Appio Claudio Cieco²⁹. Questi, nel 312 a. C.,

²⁷ Liv. 6.27.2.

²⁸ Liv. 6.27.5. Senza dubbio non si può escludere che la seconda coppia di censori fosse stata *vitio creata*, ma resta il sospetto che la morte di Postumio fosse stata considerata malaugurante in assoluto e, pertanto, si ricorse ad un pretesto proprio per evitare l’elezione, per quella tornata, di nuovi censori.

²⁹ Su Appio Claudio Cieco e sulla sua controversa censura v., tra i molti, A. GARZETTI, *Appio Claudio Cieco nella storia politica del suo tempo*, in *Atheneum*, 25,

era stato eletto censore insieme a C. Plauzio³⁰, ma nonostante la *lex Aemilia*, del 434 a.C., avesse fissato in diciotto mesi la durata massima di quella magistratura³¹, egli, spirato il termine, non si dimise e rimase in carica da solo³². Appio motivò la sua decisione asserendo che la legge riguardava solo i censori dell’anno in cui la stessa era stata emanata e quindi, poiché la sua nomina costituiva una nuova deliberazione popolare³³, in base a quanto stabilito dalle XII Tavole, *postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*³⁴. Le

1947, 175 ss.; E.S. STAVELEY, *The Political Aims of ‘Appius Claudius Caecus’*, in *Historia*, 8, 1959, 410 ss.; R.E. PALMER, *The Censor of 312 B. C. and the State Religion*, in *Historia*, 14, 1965, 293 ss.; L. LORETO, *La censura di Appio Claudio, l’edilità di Cn. Flavio e la razionalizzazione delle strutture interne dello stato romano*, in *Atene e Roma*, 36, 1991, 81 ss.; M. HUMM, ‘Appius Claudius Caecus’. *La république accomplie*, Roma, 2005, 1 ss.; G. CLEMENTE, *I censori*, cit., 472 ss.; A. BOTTIGLIERI, ‘Maximi vir? Sulla ‘scientia iuris’ tra il IV e il I sec. a. C.’, Torino, 2017, 9 ss.

³⁰ Cic. *pro Cael.* 15.35, *Cato* 6.16; Diod. 20.36.1; Liv. 9.29.5-7; Front. *aquaed.* 1.5; Fest. voce ‘Potitium’ (Lindsay, p. 270); *CIL*, I², 192 n. 10.

³¹ Tra le fonti sulla *lex Aemilia de censura minuenda* del 434 a. C., cfr. soprattutto Liv. 4.24.3-6, 9.33.4; altre indicazioni in G. ROTONDI, ‘*Leges publice populi Romani*’, Milano, 1912, 211.

³² Liv. 9.34.16: *Triennium, inquit, et sex menses ultra quam licet Aemilia lege censuram geram, et solus geram*. Cfr. pure Liv. 9.29.8; Liv. 9.34.26; Front. *aquaed.* 1.5.

³³ Liv. 9.33.8-9. Per A. BOTTIGLIERI, ‘Maximi vir?’, cit., 17, «il punto di vista di Appio Claudio sembra coincidere con quello dell’*interrex* Fabio Ambusto che, nel 355 a.C., aveva sostenuto la legittimità dell’elezione di due consoli patrizi, C. Sulpicio Petico e M. Valerio Publicola, avvenuta in contrasto con le leggi Licinie Sestie del 367».

³⁴ Liv. 7.17.12: *In XII tabulis legem esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*. (Tab. 12.5, *FIRA*², I, 73). L’appartenenza di tale principio alle XII Tavole è tuttora controversa. Ritengono che esso fosse presente nella legislazione decemvirale, tra gli altri, P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei ‘comitia centuriata’*, in *Studi per V. Arangio-Ruiz*, Napoli, 1956, 25 ss.; F. SERRAO, ‘*Ius*’ e ‘*lex*’ nella dialettica costituzionale della prima repubblica. Nuove riflessioni su un vecchio problema, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze*

motivazioni addotte da Appio a sostegno della sua pretesa furono ritenute inammissibili dal tribuno della plebe Publio Sempronio: l'ultima deliberazione popolare, nel senso della legge decemvirale, era la *lex Aemilia*, osservata fino a quel momento da tutti i censori e dallo stesso collega di Appio, Gaio Plauzio, che aveva deposto la carica³⁵. Tuttavia il tribuno fece ricorso anche altre argomentazioni; in particolare, evocò un'antica norma la quale stabiliva che, se nelle elezioni censorie entrambi i candidati non avessero riportato il numero prescritto di voti, le stesse si sarebbero dovute ripetere e, quindi, se uno solo dei candidati avesse raggiunto il ‘quorum’

moderne. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo, II, Napoli, 1997, 290 ss.; B. ALBANESE, *Nota su XII Tab. 12.5*, in *AUPA*, 95.2, 1998, 31 ss., ora in *Scritti giuridici*, III, a cura di G. Falcone, Torino, 2006, 651 ss.; C. CASCIONE, «*Quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*»: spunti per un'interpretazione politica del versetto, in *Scritti per M. Scudiero*, I, Napoli, 2008, 421 ss., ora in *Studi di diritto pubblico*, Napoli, 2010, 51 ss.; A. BOTTIGLIERI, ‘*Maximi viri*’, cit., 15 ss. Al contrario, per A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*⁶, Napoli, 1990, 314, il principio fu introdotto dopo l'approvazione della *lex Publilia Philonis* del 339 a.C. che rese l'*auctoritas patrum* preventiva rispetto alla votazione del comizio, o comunque in un periodo in cui l'*auctoritas* del senato aveva perso importanza. Secondo M. BRETONNE, *Storia del diritto romano*⁶, Roma-Bari, 1999, 81 s., la formulazione del principio decemvirale presente nel testo liviano è modernizzata nella forma, ma non nel contenuto. Per una dettagliata rassegna della letteratura sul tema, rinvio a F. REDUZZI MEROLA, ‘*Iudicium de iure legum*’. *Senato e legge nella tarda repubblica*, Napoli, 2001, 3, part. nt. 5; L. MAGANZANI, *La ‘sanctio’ e il rapporto tra leggi, in ‘Leges publicae’. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.L. Ferrary, Pavia, 2011, 53 ss.

³⁵ Liv. 9.34.6-7. Cfr. M. BRETONNE, *Storia*, cit., 83. Lo storico patavino non dice nulla sulla replica di Appio, ma alla fine del paragrafo riferisce che Sempronio impartì l'ordine di imprigionare Appio; questi, però, si appellò al popolo e tre tribuni intercedettero per lui che alla fine rimase in carica da solo: cfr. Liv. 9.29.8, 9.33.4; Front. *aquaed.* 1.5. G. CLEMENTE, *I censori*, cit., 473, definisce «lunga tirata retorica» il discorso accusatorio che Livio fa pronunziare a Sempronio e che si sostanzia in una breve «storia delle malefatte dell'arrogante *gens Claudia* e della censura».

stabilito, comunque non sarebbe stato eletto³⁶. Dunque per analogia, anche nel caso di specie, poiché Plauzio si era dimesso, Appio non poteva tenere la carica in quanto si sarebbe venuto a trovare nella stessa situazione di un candidato alla censura che, da solo, avesse raggiunto il numero di voti prescritto³⁷. Immediatamente prima di svolgere questo ragionamento analogico, Sempronio aveva affermato che non era comunque lecito sostituire un censore morto e anzi quando ciò, in passato, era accaduto, le conseguenze per Roma erano state molto gravi:

Liv. 9.34.20: *Urbs eo lustrum capta est, quo demortuo collega C. Iulio censore, L. Papirius Cursor, ne abiret magistratu, M. Cornelium Maluginensem collegam subrogavit.*

Siamo agli inizi del IV secolo a.C.; a seguito della presa di Veio, *Pager Romanus* aveva registrato un notevole incremento e la plebe reclamava la divisione dei nuovi territori conquistati³⁸. Dopo

³⁶ A. BOTTIGLIERI, ‘*Maximi vir?*’, cit., 18, giudica convincente l’argomentazione di Appio, tant’è vero che Sempronio, proprio perché non può ribattere sull’interpretazione della *lex Aemilia*, è costretto «ad introdurre nel suo discorso un nuovo e diverso elemento».

³⁷ Per l’identificazione di P. Sempronio, tribuno della plebe nel 310 a.C., con Sempronio Sofo, censore nel 300 a.C. e pontefice plebeo, cfr. F. CÀSSOLA, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Trieste, 1962, 151 ss.; F. WIEACKER, *Die römischen Juristen in der politischen Gesellschaft des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts*, in *Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow*, Berlin, 1970, 190; F.M. D’IPPOLITO, *Giuristi*, cit., 77 ss. Solleva, invece, qualche dubbio T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 162. In generale su Sempronio Sofo, v. F. SINI, ‘*A quibus iura civibus praescribebantur?*’. *Ricerche sui giuristi del III secolo a.C.*, Torino, 1995, 71 ss.; B. ALBANESE, *Publio Sempronio Sofo, giurista, ed il regime della censura. Brevi studi di diritto romano*, III, in *AUPA*, 97, 2002, 55 ss., ora in *Scritti giuridici*, IV, a cura di G. Falcone, Torino, 2006, 923 ss.

³⁸ Sull’estensione del territorio veiente confiscato, v. F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, I, Firenze, 1979, 26; calcoli diversi in T. FRANK, *Storia*

lunghe ed alterne vicende, il senato deliberò, su proposta dei consoli, di attribuire alla plebe sette iugeri dell’ager *Veietanus* a testa³⁹. Il decreto senatorio calmò l’animo del popolo e ciò rese possibile l’elezione dei nuovi consoli, Lucio Valerio Potizio e Marco Manlio Capitolino (393 a.C.)⁴⁰. Poco dopo scoppiò la guerra contro Volsiniensi e Sappinati che, *ultra agros Romanos incurravere*. Nello stesso anno morì il censore C. Giulio e *in eius locum M. Cornelius suffectus, quae res postea religioni fuit, quia eo lustrò Roma est capta; nec deinde umquam in demortui locum censor sufficitur*⁴¹. Quindi, stando a Livio, da quel momento in poi si ritenne ‘irreligioso’ nominare un *censor suffectus*⁴².

Il caso di Appio Claudio Cieco è indubbiamente diverso, ma è lo storico patavino, per bocca di Sempronio, ad accostare le dimissioni alla morte, lasciando intendere che, indipendentemente dalle cause, il cessare dalla carica anche di uno solo dei censori, era considerato un evento malaugurante al punto da proibire la nomina del *suffectus*. L’ipotesi che si tratti di un tabù religioso per una persona che godeva di un notevole carisma e aveva un’importante investitura non credo possa escludersi.

economica di Roma, trad. it., Firenze, 1924, 52 ss.; in generale sulla presa di Veio, mi permetto di rinviare al mio *La ‘lex Licinia de modo agrorum’*. *Lotte e leggi agrarie tra il V e il IV secolo a.C.*, Napoli, 2001, 95 ss.

³⁹ Furono compresi nell’assegnazione i *capita in domo* e ciò, per F. DE MARTINO, *Storia economica*, I, cit., 25, aveva lo scopo di indurre i *patres familiarum* a *tollere liberos*, ossia a compiere «quel gesto rituale che implicava la volontà del padre di far vivere il figlio e tenerlo nella sua potestà».

⁴⁰ Cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 91.

⁴¹ Liv. 5.31.5-7. Questo è l’unico caso di *censor suffectus* ricordato da Livio.

⁴² Livio usa l’espressione ‘*religiosum fuit*’ anche in 6.27.5, sopra, p. 13.

5. Conclusioni

Dai testi esaminati emerge, dunque, che per i censori esistevano due importanti divieti: quello di vedere cadaveri durante la *lustratio* e l'impossibilità del *suffectus*. L'elemento comune ad entrambe le proibizioni è la morte, considerata malaugurante per questa magistratura. Era ciò causa o effetto di ‘sacerdotalità’? La questione è di difficile soluzione poiché potrebbe essere l'una e l'altra cosa insieme. È, però, indubbio che la *lustratio* era compimento di un rito religioso, di fondamentale importanza al punto che tutti gli atti compiuti precedentemente sembrano trarre effetto e vigore da quello. Stando alle parole di Dione, è solo nella *lustratio* che il censore è sacerdote⁴³. Ma se era un atto così importante, non si rifletteva in tutta la carica? E, quindi, è il rito che fa il sacerdote o, in generale, è la persona del sacerdote che trasforma in rito ciò che compie? Sebbene con un po' di paradosso, si potrebbe dire che, almeno in questo caso, è più sacerdote il censore del pontefice; quest'ultimo, inoltre, non lo si trova mai come officiante, in quanto a lui spetta il compito di suggerire formule, soluzioni, risolvere casi dubbi, e il suo responso è indiscutibile in quanto espressione di una sapienza tanto assoluta quanto occulta, impenetrabile, insindacabile. Ritengo pertanto che la *lustratio*, essenziale per costituire la popolazione in un assetto definitivo, finisse col qualificare di ‘sacerdotalità’ il suo officiante⁴⁴. Del resto, anche altre prerogative del censore, come

⁴³ Dio Cass. 54.28.4, sopra, p. 8.

⁴⁴ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I, cit., 330, osserva che «il carattere della *lustratio*, il mantello di porpora, nel quale il censore deve essere sepolto e lo stesso fatto che fra tredici nomi che ci sono noti di censori sino al 389 cinque sono di Papirii, una *gens* che aveva particolari competenze nel diritto sacro, ci inducono a considerare con favore l'ipotesi dell'originaria natura religiosa di questa funzione»

l'impossibilità di rimanere in carica da solo e il divieto del *suffectus*, dovevano avere, almeno in origine, natura religiosa e sembrano ricalcare alcuni tabù vigenti per il *Flamen Dialis*⁴⁵. Anzi, la stessa posizione del censore nel contesto delle magistrature repubblicane è assimilabile, per molti aspetti, a quella del *Flamen Dialis* nella gerarchia sacerdotale⁴⁶. Infatti, tanto il Flamine di Giove quanto il censore, pur godendo, nei loro relativi ambiti, di altissima considerazione e notevole prestigio, in concreto avevano un ruolo meno importante nei confronti, rispettivamente, del pontefice massimo e del console. In particolare, i censori, oltre a non avere i fasci e i littori, quindi i ‘segni esteriori’ dell'*imperium*⁴⁷, erano privi, ad esempio, del *ius agendi cum patribus* e potevano convocare il popolo esclusivamente in occasione del censimento e anche per processare il cittadino che volutamente si fosse sottratto al censo, dovevano far ricorso al supremo magistrato⁴⁸. Tuttavia, essi avevano un ruolo autorevole e prestigioso in Roma repubblicana, confermato anche dalla particolare *potestas* di cui

⁴⁵ Sopra, p. 12 e nt. 25.

⁴⁶ Nell'*ordo sacerdotum* il *Flamen Dialis* veniva immediatamente dopo il re e ben prima del *pontifex maximus*: Fest.-Paul. voce ‘*Ordo sacerdotum*’ (Lindsay, p. 204): *Aestimatur deorum [ordine, ut deus] maximus quisque. Maximus videtur Rex, dein Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto pontifex maximus. Itaque in solis Rex supra omnis accumbat licet; Dialis supra Martialem, et Quirinalem; Martialis supra proximum; omnes item supra pontificem. Rex, quia potentissimus; Dialis, quia universi mundi sacerdos, qui appellatur Dius*. Cfr. pure Fest.-Paul. voce ‘*Maximae dignationis*’ (Lindsay, p. 145, 146). Era, inoltre, l'unico sacerdote a poter sedere in senato. Secondo J. SCHEID, *Il sacerdote*, cit., 73, il *Flamen Dialis* era «permanentemente ‘feriato’, cioè in contesto sacrale», mentre i pontefici erano soprattutto «uomini di diritto e ‘uomini di lettere’».

⁴⁷ Secondo F. CÀSSOLA, L. LABRUNA, in *Lineamenti*, cit., 169, potrebbe essere stata l'inconsueta durata della carica, superiore a quella di tutte le magistrature ordinarie e straordinarie, a far sì che la titolarità formale dell'*imperium* apparisse «non necessaria o inopportuna o addirittura pericolosa».

⁴⁸ Cfr., per quest'ultimo aspetto, *Lex Osca Tab. Bant.* (FIRA², I, 16, 163 ss.).

erano titolari, in virtù della quale non erano sottoposti né avevano *maior potestas* rispetto ad altri magistrati ed erano sottratti all’*intercessio* tribunizia⁴⁹.

Alla luce di quanto fin qui detto, ritengo sia possibile avanzare la congettura che l’alta *dignitas* della magistratura censoria affondi le sue radici proprio nella *lustratio*. I poteri religiosi, connessi al *lustrum*, gradualmente si trasformarono, assumendo un sempre più evidente contenuto politico, e le ragioni di questa trasformazione vanno probabilmente individuate «nelle esigenze dell’ordinamento della cittadinanza in classi e centurie»⁵⁰. Nella nuova organizzazione sociale, a base timocratica, la posizione del cittadino era determinata in funzione della sua ricchezza e, di conseguenza, la verifica periodica della consistenza patrimoniale dei singoli *cives* divenne ineludibile per il funzionamento delle stesse istituzioni politiche⁵¹. A tale importante ufficio i censori furono preposti

⁴⁹ Cfr. sopra, nt. 8. Si tratta di un problema complesso che esula dal tema del presente lavoro. Sulle questioni poste dalla cd. *lex centuriata de potestate censoria*, mi limito ad osservare che essa comunque sottolinea la stretta connessione tra la censura e l’ordinamento centuriato; per una minuziosa disamina della questione v. F. CANCELLI, *Studi*, cit., 11 ss., con dettagliata rassegna della precedente letteratura. Nega del tutto l’esistenza di una *lex centuriata de potestate censoria*, A. GUARINO, *Storia del diritto romano*¹⁰, Napoli, 1994, 233, secondo cui la *lex censui censendo*, ossia la dichiarazione con cui i censori rendevano noti i criteri ai quali si sarebbero attenuti nel censimento «ha fatto erroneamente pensare che essi fossero, almeno alle origini, subordinati ad una investitura deliberata da una vera e propria *lex centuriata de potestate censoria*».

⁵⁰ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, I, cit., 330.

⁵¹ Così F. CASSOLA, L. LABRUNA, in *Lineamenti*, cit., 168. Secondo L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma*, Napoli, 1992, 145 ss., i censori avevano una certa discrezionalità nel redigere la lista del censo, ma la mancanza di qualsiasi rivendicazione plebea per partecipare a tale magistratura induce a credere che, in origine, tale discrezionalità «fosse limitata alla valutazione delle dichiarazioni dei cittadini e non avesse ancora il carattere che acquistò

forse fin dalla loro creazione, sicuramente a partire dal generale riassetto delle magistrature avvenuto a seguito dell’approvazione delle *leges Licinia-Sextiae* e, nel corso degli anni, a loro furono affidati altri compiti rilevanti al punto che essi divennero la magistratura preminente sul piano della *dignitas*⁵².

ABSTRACT

La ricerca indaga su due particolari proibizioni vigenti per i censori, ossia il divieto di vedere cadaveri durante la *lustratio* (Dio Cass. 54.28.4) e l’impossibilità di creare il sostituto del censore defunto (Plut. *quaest. Rom.* 50). L’elemento comune ad entrambe le proibizioni era la morte, evento considerato malaugurante per questa magistratura. L’a. avanza l’ipotesi che tutto ciò sia da collegarsi alla originaria natura sacerdotale della censura, che aveva le sue radici nella *lustratio*, importante cerimonia religiosa a cui tali magistrati furono preposti sin dalla loro istituzione e che, in buona sostanza, finì con il qualificare di ‘sacerdotalità’ i suoi officianti. Conforta tale ipotesi il fatto che anche altre prerogative censorie, come appunto il divieto del *suffectus* e l’impossibilità che rimanesse in carica un solo censore, sembrano avere carattere religioso e ricalcare alcuni tabù vigenti per il *Flamen Dialis*.

successivamente quando i censori presero a giudicare della condotta dei cittadini e sulla base di questo giudizio giunsero a iscrivere un cittadino in una classe inferiore a quella alla quale egli avrebbe dovuto essere iscritto, a privarlo, a volte, addirittura del voto e dell’eleggibilità».

⁵² Come la nota censoria, la *lectio senatus*, l’appalto delle opere pubbliche, l’amministrazione dell’*ager publicus* e la riscossione dei tributi.

The research aims to examine on two particular prohibitions in force for the censors, that is the prohibition to see corpses during the *lustratio* (Dio Cass. 54.28.4) and the impossibility to create the substitute of the dead censor (Plut. *quaest. Rom.* 50). The element in common to both the prohibitions was the death, event considered unluckily to this magistrature. The a. speculates that everything is to be linked to the original priest nature of the censor, who had his roots into the *lustratio*, important religious ceremony to who these magistrates were in charged since their institution and that it mostly finished by qualifying ‘priest’ his own officiants. Comforts this hypothesis the fact that also other censors’s powers, such as, the prohibition of *suffectus* and the impossibility to remain in office only one censor, looks like have a religious nature and retrace some current taboos for the *Flamen Dialis*.

ANNAMARIA MANZO

Ricercatore di Diritto romano

Università degli Studi della Campania ‘L. Vanvitelli’

Email: annamaria.manzo@unicampania.it

